

Nota n°: 10/2020

Oggetto: *Convenzione ABI-Parti Sociali per l'anticipo cassa integrazione sociale*

Sommario: E' stata firmata nella giornata di martedì 30 marzo la Convenzione tra ABI e Parti Sociali in tema di anticipazione sociale in favore dei lavoratori destinatari dei trattamenti di integrazione al reddito di cui dagli articoli da 19 a 22 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 (Cura Italia).

Contenuto: _____

Con l'obiettivo di agevolare i tempi di erogazione dei trattamenti di **cassa integrazione ordinaria e in deroga** legata all'emergenza Covid-19, è stato siglato un accordo in base al quale saranno le banche ad anticipare le somme per i trattamenti integrativi di cui agli artt. da 19 a 22 del DL Cura Italia.

L'anticipazione è rivolta ai lavoratori (anche soci lavoratori, lavoratori agricoli e della pesca) dipendenti di datori di lavoro che, anche in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione del trattamento di integrazione salariale per l'emergenza Covid-19, abbiano sospeso dal lavoro gli stessi a zero ore ed abbiano fatto domanda di pagamento diretto da parte dell'INPS del trattamento di integrazione salariale ordinario o in deroga.

L'anticipo avverrà tramite **l'apertura di credito in un conto corrente apposito**, se richiesto dalla banca, per un importo forfettario complessivo pari a 1.400 euro, parametrati a 9 settimane di sospensione a zero ore (ridotto proporzionalmente in caso di durata inferiore), da riproporzionare in caso di rapporto a tempo parziale.

L'apertura di credito in conto corrente cessa con il versamento da parte dell'INPS del trattamento di integrazione salariale, ovvero in caso di esito negativo della domanda, anche per indisponibilità delle risorse.

Per fruire dell'anticipazione i lavoratori dovranno presentare la domanda ad una delle Banche aderenti alla Convenzione, corredata dalla relativa documentazione allegata alla medesima Convenzione, nonché secondo le procedure in uso presso la Banca interessata.

Riproduzione vietata

Le banche favoriranno il ricorso a **modalità operative telematiche**, per limitare l'accesso fisico alle filiali, garantendo altresì condizioni di massimo favore per evitare un aggravio di oneri.

In caso di mancato accoglimento della richiesta di integrazione salariale, ovvero una volta decorso il termine di 7 mesi senza che sia intervenuto il pagamento da parte dell'INPS, la banca potrà quindi richiedere l'importo dell'intera apertura di credito concesso, il cui ammontare complessivo il lavoratore dovrà versare entro 30 giorni.

In caso di mancato pagamento da parte del lavoratore, la banca comunicherà al datore di lavoro, **che diventerà responsabile in solido con quest'ultimo**, il saldo negativo del conto corrente dedicato ed il datore di lavoro, a ciò espressamente autorizzato dal lavoratore in via preventiva, dovrà versare su tale conto tutti gli emolumenti e tutte le componenti retributive spettanti al lavoratore, fino alla concorrenza del debito complessivamente maturato.

La convenzione prevede inoltre, con l'obiettivo di favorire l'anticipazione delle indennità di Cig ordinaria da parte delle imprese che non chiederanno il pagamento diretto da parte dell'Inps, la richiesta al Governo di adeguate forme di garanzia da adottare nel prossimo provvedimento legislativo per consentire alle imprese la possibilità di acquisire, attraverso le banche, la necessaria liquidità.

Restiamo a disposizione per informazioni, chiarimenti e assistenza.

Cordiali saluti

Studio Brunello e Partner